



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
SENEGAL, FATTO A DAKAR IL 4 GENNAIO 2018

Art. 23 (Allegato)

Riservatezza

1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza non può essere garantita, la Parte richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta deve essere ugualmente eseguita. 2. La Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte Richiesta, se così richiesto da quest'ultima.

Versione in vigore dal 17 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 151
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-151-2024/allegato-art-23>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it